



CONSORZIO
STUDI E
RICERCHE
FISCALI

GRUPPO
INTESA  SANPAOLO

Alle Società Consorziate

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4/2014

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Legge di stabilita 2014”)

Trasformazione delle DTA IRAP in crediti d'imposta

Redatta da:

Gabriella D'Alessio
gabriella.dalessio@consorziosrf.com

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali
Gruppo Intesa Sanpaolo
Viale dell'Arte, 68
00144 Roma
Tel. 0659593059-2132
E-mail: info@consorziosrf.com
www.consorziosrf.com

Roma 6 giugno 2014

Rif. 420.1

**Oggetto: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (“Legge di stabilita 2014”) -
Trasformazione delle DTA IRAP in crediti d'imposta**

Indice

1. Finalità della conversione e ambito soggettivo	2
2. Ambito oggettivo	5
3. Conversione delle DTA IRES	8
3.1. Conversione delle DTA in presenza di perdite di bilancio	8
3.2. Conversione delle DTA in presenza di perdite fiscali.....	13
4. La convertibilità delle DTA IRAP	16
4.1. Conversione delle DTA IRAP in presenza di perdite di bilancio	19
4.2. Conversione delle DTA in presenza di valore della produzione negativo	23
5. Cessione degli asset e recapture	28
6. Utilizzo del credito d'imposta	29

La legge di stabilità 2014 (la "Legge") interviene sulla disciplina relativa alla trasformazione delle attività per imposte anticipate (*deferred tax assets* - "DTA") in crediti di imposta - disposta dall'art. 2, commi 55-58, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 e integrata dall'art. 9, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 - stabilendo la convertibilità anche per le DTA IRAP.

Le normativa di riferimento, quindi, non è nuova. Trattandosi tuttavia di disciplina dalle complesse implicazioni fiscali, contabili e regolamentari, si coglie l'occasione per ripercorrere la sua evoluzione e fare l'inventario delle questioni problematiche, che in gran parte possono riverberarsi sull'applicazione delle disposizioni in commento, come detto relative alla conversione delle DTA IRAP.

1. Finalità della conversione e ambito soggettivo

La trasformazione delle DTA in crediti d'imposta fu introdotta, come noto, principalmente per limitare le conseguenze pregiudizievoli derivanti agli enti creditizi e finanziari dall'applicazione del nuovo Accordo di Basilea (c.d. "Basilea 3"), di cui al Regolamento UE n. 575/2013 ⁽¹⁾. In tal senso si esprime anche l'*incipit* del citato comma 55, secondo cui: "*In funzione anche della prossima entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea*", le attività per imposte anticipate ivi indicate sono trasformate in crediti d'imposta.

E' noto che, per tali soggetti, il problema è particolarmente sentito per il peso assunto dalle DTA nei bilanci degli ultimi anni, specie quelle derivanti dalle svalutazioni su

¹ L' art. 39 di tale Regolamento, al comma 2, prevede quanto segue:

"Le attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura si limitano alle attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) sono automaticamente e obbligatoriamente sostituite senza indugio con un credito d'imposta nel caso in cui l'ente segnali una perdita allorché i documenti di bilancio annuali dell'ente sono approvati formalmente o in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente;

b) un ente può, ai sensi della normativa fiscale nazionale applicabile, compensare un credito d'imposta di cui alla lettera a) con le passività fiscali proprie o di qualsiasi altra impresa inclusa nello stesso consolidamento dell'ente per fini fiscali ai sensi della suddetta normativa ovvero di qualsiasi altra impresa soggetta a vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2;

c) se l'importo dei crediti d'imposta di cui alla lettera b) supera le passività fiscali di cui alla stessa lettera, tale eventuale superamento è sostituito senza indugio con un credito diretto nei confronti dell'amministrazione centrale dello Stato membro in cui l'ente ha sede."

crediti verso la clientela - a causa del penalizzante regime fiscale di tali poste (che ne differisce la deducibilità) ⁽²⁾ e del notevole incremento delle sofferenze - e dai riallineamenti delle divergenze tra valori contabili e valori fiscali di avviamenti e altri *intangibile* scaturite da aggregazioni aziendali.

Il riferimento all'Accordo di Basilea contenuto nella norma aveva indotto taluni a ritenere che la disciplina avrebbe operato soltanto per gli enti creditizi e finanziari, in quanto soggetti ai criteri di vigilanza ivi previsti. E tale ipotesi sembrava suffragata dall'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011, istituì il codice tributo "6834", nominandolo "*codice tributo per l'utilizzo in compensazione ... del credito d'imposta, a favore degli enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio, ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 59 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 ...*". L'Agenzia ha tuttavia sciolto il dubbio con la risoluzione n. 94/E del 22 settembre 2011, nella quale ha chiarito - con un'interpretazione maggiormente compatibile con il principio costituzionale di uguaglianza - che il credito d'imposta in parola spetta anche ai soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari, e ha conseguentemente ridenominato il codice tributo, espungendo il riferimento specifico ai predetti enti.

Ulteriori precisazioni circa le finalità della conversione e il suo ambito soggettivo sono riportate nella circolare n. 37/E del 28 settembre 2012, nella quale l'Agenzia delle entrate, in base al tenore della relazione illustrativa del D.L. n. 225 - dove viene evidenziato come l'elevata incidenza delle DTA "*si traduca anche in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane, in quanto secondo la nuova disciplina in materia di patrimonio di vigilanza prevista da Basilea 3 le DTA non sono nella piena disponibilità della banca (ma vincolate alla realizzazione di imponibili futuri)*" -, ha ritenuto rinvenibili nella norma due distinte finalità: la prima, di natura agevolativa e pertanto attivabile in via facoltativa, sarebbe rivolta alla generalità delle imprese; la seconda, diretta esclusivamente alle banche e agli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, sarebbe invece "*quella di garantire a determinate DTA, attraverso un meccanismo di trasformazione automatica in credito d'imposta, una "qualità" patrimoniale sufficiente a evitare la deduzione delle stesse dal patrimonio di vigilanza, per cui la trasformazione delle DTA in credito d'imposta opererebbe ex se al verificarsi delle fattispecie*

² Il differimento è ora esteso, per effetto dell'art. 1, comma 160, della Legge, anche alle perdite su crediti verso la clientela diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso.

astratte descritte dalla norma". Per i soggetti vigilati, pertanto, in ragione di implicazioni relative alla regolamentazione prudenziale di vigilanza, la trasformazione sarebbe automatica e obbligatoria al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa in esame.

Tenuto conto che la conversione delle DTA in crediti d'imposta risulta sempre più conveniente, per lo meno in termini finanziari, rispetto al risparmio d'imposta futuro (peraltro solo eventuale) che scaturirebbe dai *reversal* delle differenze temporanee sottostanti, si deve presumere che la mancata conversione di tali DTA derivi sempre da incertezze interpretative, piuttosto che da una consapevole volontà di non avvalersene. Infatti, i contribuenti possono commettere errori in merito al *quantum* delle DTA iscrivibili non solo per eccesso ma anche per difetto. Pertanto, lo stabilire che la trasformazione opera "*in via automatica*" - come sostiene l'Agenzia - non sembra tener conto della difficoltà pratica di applicare la normativa in argomento, considerato che non tutte le questioni sono state chiarite dagli organi competenti - Banca d'Italia e Agenzia delle entrate -.

Resta inoltre il fatto che la formulazione delle norme non sembra giustificare distinzioni tra enti creditizi e finanziari, per i quali la trasformazione sarebbe obbligatoria, e altre imprese, per le quali la trasformazione è certamente facoltativa.

In ogni caso, sarebbero oscure le conseguenze sul piano tributario dei casi in cui, in capo a enti creditizi e finanziari, la pretesa obbligatorietà della trasformazione venga disattesa. Tuttalpiù, può ipotizzarsi che la mancata conversione comporti il riconoscimento *ex post* del credito d'imposta e il disconoscimento dei componenti negativi la cui deducibilità sarebbe stata corrispondentemente inibita, ma comunque senza l'applicazione di sanzioni; l'affermazione dell'Agenzia sembra infatti concepita per dirimere dubbi di carattere regolamentare piuttosto che per produrre effetti sotto il profilo impositivo e sanzionatorio. Ciò potrebbe indurre a ritenere che deputata a sindacare l'operato del soggetto obbligato alla trasformazione sia l'Autorità di vigilanza, piuttosto che l'Agenzia delle entrate, e che le conseguenze della mancata trasformazione possano manifestarsi anche solo in ambito regolamentare.

2. Ambito oggettivo

Fin dal suo impianto iniziale scaturente dal comma 55 (relativo alla conversione delle DTA in presenza di perdite d'esercizio), la disciplina ha previsto la trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta solo limitatamente a quelle derivanti da svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR, nonché a quelle relative all'avviamento e alle altre attività immateriali, i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi di imposta "ai fini delle imposte sui redditi" ("DTA qualificate").

Le svalutazioni dei crediti a tal fine rilevanti sono quelle relative ai crediti verso la clientela degli enti creditizi e finanziari (di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87), non dedotte ai sensi dell'art. 106, comma 3, del TUIR, e, per effetto dell'art. 16, comma 9, del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, quelle relative ai crediti verso gli assicurati vantati dalle società di assicurazione ⁽³⁾.

Le imposte anticipate relative all'avviamento e alle altre attività immateriali sono invece ordinariamente, partendo da valori contabili e fiscali allineati, quelle derivanti da ammortamenti e svalutazioni (*impairment*, nel caso di soggetti IAS) imputati a conto economico in misura superiore ai limiti previsti dall'art. 103 del TUIR. A tal fine, con la circolare n. 37/E, l'Agenzia delle entrate ha confermato che tra le altre attività immateriali sono compresi i marchi e, per i soggetti IAS, le attività a vita utile indefinita, per le quali, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 8 giugno 2011, la deduzione del costo è ammessa alle medesime condizioni previste per marchi e avviamento.

Sono inoltre oggetto di trasformazione, secondo quanto confermato dall'Agenzia, "le DTA correttamente iscritte in applicazione del secondo metodo previsto dall'Applicazione IAS/IFRS dell'OIC n. 1 del febbraio 2009, che concerne la contabilizzazione per i soggetti IAS/IFRS dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento dell'avviamento effettuato ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto legge 29 dicembre 2008, n. 185", che in sostanza

³ La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 37/E ha ritenuto, per motivi di ordine logico-sistematico, che la disciplina in esame debba essere estesa anche alle imposte anticipate relative alle svalutazioni di crediti non dedotte ai sensi del comma 3-bis dell'art. 106 TUIR, ora abrogato dalla Legge (art. 1, comma 160) nell'ambito di una più ampia modifica del regime fiscale delle svalutazioni e perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari (verso la clientela) e delle imprese di assicurazione (verso gli assicurati).

anticipano all'esercizio di affrancamento l'intero vantaggio fiscale da esso derivante. Ciò si verifica per il fatto che, a fronte dell'imputazione a conto economico dell'imposta sostitutiva, viene rilevato un provento corrispondente alla totalità delle minori imposte ordinarie future, calcolato al valore nominale non attualizzato, la contropartita del quale è costituita dall'iscrizione nello stato patrimoniale di DTA.

Al riguardo, rileva che l'iscrizione dell'avviamento a seguito di un'operazione di aggregazione aziendale fiscalmente neutrale da parte dei soggetti IAS non è accompagnata dalla rilevazione di imposte differite passive (*deferred tax liabilities* - "DTL")⁽⁴⁾, e pertanto l'affrancamento di tale posta non comporta alcun rilascio a conto economico di imposte differite passive, a differenza dell'affrancamento dei disallineamenti relativi agli altri cespiti. In tale prospettiva, secondo l'esame della fattispecie effettuato dall'OIC, il riallineamento successivo non si configurerebbe come un'operazione rivolta a riassorbire la differenza iniziale tra i valori contabili e quelli fiscali dell'avviamento, ma determinerebbe piuttosto lo scambio di imposte correnti in contropartita di una nuova e autonoma posta fiscalmente deducibile; in sostanza, quindi, l'affrancamento fiscale del valore dell'avviamento non comporterebbe l'eliminazione della differenza temporanea imponibile insita nella rilevazione iniziale⁽⁵⁾.

Come già accennato, l'iscrizione iniziale di maggiori valori sulle altre attività immateriali (marchi e altri *intangibile*) è invece accompagnata dallo stanziamento delle corrispondenti imposte differite passive, di modo che il successivo riallineamento determina il rilascio a conto economico di tali DTL, senza evidenza di DTA.

Ancorché l'Agenzia, ai fini della trasformazione, contempra specificamente solo le DTA derivanti da ammortamenti e valutazioni imputati a conto economico in misura superiore ai limiti previsti dall'art. 103 del TUIR (oltre a quelle scaturenti dall'applicazione del "secondo metodo OIC", in relazione ad avviamenti affrancati a pagamento), dovrebbero risultare convertibili anche le DTA afferenti a quote di

⁴ "La voce di avviamento, infatti, anche se priva di riconoscimento fiscale, è concepita come una posta residuale - pari alla differenza tra il costo della acquisizione e il fair value delle attività e delle passività dell'azienda acquisita - sicché l'iscrizione di una ulteriore passività a titolo di DTL imporrebbe, a sua volta di incrementarne il valore, negando così la sua natura di posta di mero pareggio contabile" (cfr. circolare ASSONIME n. 33 del 5 novembre 2013, par. 3.3.3.).

⁵ Per un approfondimento della problematica, si rinvia all'Applicazione n. 1/2009 dell'OIC, dove vengono esaminati anche gli altri due metodi applicabili, che non darebbero comunque luogo all'iscrizione di DTA.

ammortamento che eccedano quelle fiscalmente riconosciute in conseguenza della ritardata decorrenza di norme di riallineamento. Un caso del genere può verificarsi, ad es., nell'esercizio in cui sia stato effettuato un riallineamento ai sensi dell'art. 15, comma 10, D.L. n. 185/2008 (secondo il quale: *"I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva"*) in relazione ad attività immateriali a vita utile definita.

Ancorché si tratti di ammortamento la cui deducibilità è disciplinata dall'art. 15, comma 10, cit. (*"nei limiti della quota imputata a conto economico"*) piuttosto che dall'art. 103 del TUIR, infatti, le DTA che ne derivano corrispondono comunque alla fattispecie legale, pur sempre costituita da imposte anticipate *"relative al valore ... delle altre attività immateriali, deducibili in più periodi d'imposta"*.

Altra fattispecie di affrancamento che può rilevare ai fini dell'iscrizione di DTA trasformabili in credito d'imposta è quella prevista dai commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15, D.L. n. 185/2008, che hanno introdotto un regime di affrancamento dei valori dell'avviamento e degli altri *asset* immateriali compresi nel maggior valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo che risultino espressi nel bilancio consolidato, qualora tali partecipazioni siano acquisite nell'ambito di operazioni fiscalmente neutrali (fusione, scissione, conferimento di azienda) o di cessione di azienda o di partecipazioni ⁽⁶⁾.

Stante la peculiarità di tale regime - che non opera allineamenti di valori fiscali a quelli contabili, ma introduce, come detto, un'opzione per l'affrancamento dei valori dell'avviamento e degli altri *asset* immateriali (compresi nel maggior valore di acquisizione delle partecipazioni di controllo) che risultino espressi nel bilancio di gruppo -, si è posto il problema circa la possibilità di iscrivere DTA suscettibili di trasformazione in crediti d'imposta in relazione ai valori dei quali si sia in tal modo

⁶ Va ricordato che la disciplina dei commi 10-bis e 10-ter è stata introdotta nell'art. 15 del D.L. n. 185/2008 - che, come detto, già prevede, al comma 10, la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dei predetti valori iscritti nel bilancio individuale - dall'art. 23, commi 12-15, del D.L. n. 98/2011 e successivamente integrata dall'art. 20 del D.L. n. 201/2011.

Le disposizioni dei commi 10-bis e 10-ter, introdotte con un orizzonte temporale limitato perché riferite alle operazioni di acquisizione di partecipazioni poste in essere fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, sono ora applicabili a regime - cioè a tutte le operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 - per effetto dei commi 150-152 della Legge.

ottenuto il riconoscimento fiscale, così come consentito ai soggetti IAS, secondo quanto detto in precedenza, in base al secondo metodo previsto dall'Applicazione OIC n. 1 del 2009 (in tema di affrancamento dell'avviamento ai sensi dell'art. 15, comma 10, D.L. n. 185/2008).

Nella citata circolare n. 37/E, l'Agenzia delle entrate non è intervenuta sulla questione. Tuttavia, non sembra possa pervenirsi ad una soluzione negativa, tenuto conto che detto affrancamento si traduce - anche per i soggetti che non applicano gli IAS/IFRS - nell'acquisizione di un autonomo *asset* fiscale avente la stessa natura di quello che deriva ai soggetti IAS dall'affrancamento dell'avviamento con il citato secondo metodo (7).

Dovrebbe anzi ritenersi che, in questa fattispecie, le DTA siano iscrivibili (e trasformabili) molto più fondatamente rispetto al caso di riallineamento ai sensi dell'art. 15, comma 10. Si tratta, infatti, di un'ipotesi in cui l'affrancamento a pagamento genera un *asset* fiscale relativo a beni non iscritti nel proprio bilancio (individuale), il cui valore fiscalmente riconosciuto costituisce una differenza temporanea ordinariamente generatrice di DTA, secondo i criteri indicati dallo IAS 12 e dall'OIC 25 (a differenza dell'altro caso, in cui l'affrancamento eliminava un disallineamento tra valori contabili e fiscali). Su tali presupposti, l'iscrivibilità delle DTA *de quibus* dovrebbe essere ammessa anche per i soggetti non IAS, ai quali non era invece consentita nell'ipotesi di riallineamento in base all'art. 15, comma 10 (secondo quanto indicato dall'Applicazione n. 1/2009 dell'OIC).

3. Conversione delle DTA IRES

3.1. Conversione delle DTA in presenza di perdite di bilancio

Con riguardo alla quantificazione delle DTA che si trasformano in credito d'imposta, l'art. 2, comma 56, del D.L. n. 225/2010 stabilisce che la trasformazione "*opera per un*

⁷ Stesso avviso viene espresso dall'ABI nella circolare n. 11/2012, *sub par.* 2.1, secondo cui: "*Motivi di ordine logico-sistematico inducono a propendere per l'applicabilità della disciplina anche alle DTA iscritte a fronte del riallineamento della partecipazione di controllo di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del D.L. n. 185/2008, in virtù del fatto che tali due commi non introducono una nuova disciplina, ma richiamano espressamente l'applicabilità delle previsioni del comma 10, mutuandone integralmente il contenuto, finalità ed effetti*".

importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato, tra:

- a) la perdita d'esercizio, e*
- b) il rapporto fra le attività per imposte anticipate indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve".*

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha precisato in primo luogo che il patrimonio netto evidenziato in bilancio va assunto al lordo della perdita dell'esercizio, *"in quanto la ratio del rapporto in esame mira a individuare la misura in cui le DTA concorrono all'assorbimento della perdita subita al pari del capitale e delle riserve iscritte nel patrimonio netto contabile"*.

Ha inoltre chiarito che, qualora le DTA *"risultino compensate con eventuali imposte differite passive, ovvero svalutate per motivi prudenziali, l'importo da considerare ai fini del calcolo delle DTA che si trasformano in credito d'imposta è comunque quello risultante dalla suddetta voce dell'attivo dello stato patrimoniale"*.

In dottrina sono state evidenziate perplessità riguardo a tale precisazione ⁽⁸⁾. In particolare, non sarebbe chiaro se e in quali situazioni sia obbligatoria la compensazione in base ai principi contabili adottati; inoltre, per i casi in cui la compensazione è effettivamente obbligatoria, si sostiene che le DTA lorde dovrebbero comunque conservare autonoma e distinta rilevanza ai fini della normativa in esame, tenuto anche conto che la Banca d'Italia, nelle istruzioni alla compilazione dei bilanci (circolare n. 262 del 2005), stabilisce l'obbligo di indicazione in nota integrativa degli importi lordi delle imposte differite attive e passive che hanno formato oggetto di compensazione.

Tali obiezioni non appaiono del tutto convincenti.

Sia lo IAS 12 che l'OIC 25 prevedono che la compensazione debba essere effettuata quando prevista in concreto dall'ordinamento fiscale, in relazione alle differenze temporanee sottostanti. Deve cioè trattarsi, secondo quanto indicato anche dalla Banca d'Italia, di DTA e DTL relative al medesimo tributo e al medesimo soggetto, ma soprattutto scadenti nel medesimo periodo d'imposta. Il paragrafo 75 dello IAS

⁸ Cfr. circolare ASSONIME n. 33 del 2013, p. 26 s.

12 precisa che la *ratio* della compensazione sarebbe quella di “evitare la necessità di disporre di una programmazione dettagliata dei tempi di annullamento di ciascuna differenza temporanea”. In sostanza, rileva la possibilità di compensazione a monte delle differenze temporanee attive e passive sottostanti, che esclude la necessità di sottoporre le DTA interessate a valutazioni in ordine alla probabilità del recupero. Ma, se così è, non si rinvergono particolari ragioni per le quali, considerate le finalità della disciplina, debba consentirsi la monetizzazione (mediante conversione in crediti d’imposta) di DTA comunque rese certe, quanto alle possibilità di utilizzo e di rilevanza patrimoniale, dalla compensazione con le DTL.

Ciò detto, l’impostazione dell’Agenzia comporta comunque la necessità di chiarire i criteri da adottare per enucleare dall’importo residuo dalla compensazione quello delle DTA qualificate.

Al riguardo, coerentemente con la soluzione adottata dall’Agenzia in tema di capienza delle DTA qualificate nella perdita fiscale (cfr. *infra*, il par. 3.2.), si ritiene che la soluzione più compatibile con la *ratio* della normativa (di assicurare comunque l’iscrivibilità delle DTA, rendendone certo il recupero a prescindere dall’andamento reddituale) sia quella di considerare l’ammontare delle DTA nette coperto, fino a capienza, dall’importo delle DTA qualificate. In tal modo, le DTL sarebbero imputate in via prioritaria a scomputo delle DTA non qualificate. Sarebbe in ogni caso preclusa, secondo tale approccio, la possibilità di convertire DTA qualificate che eccedano l’ammontare delle DTA nette.

Rispetto a tale modo di procedere, che presuppone una priorità delle DTA qualificate rispetto alle altre, si pongono due ulteriori alternative: il confronto tra DTA qualificate e DTA nette, infatti, può essere effettuato per masse, confrontando il complessivo ammontare delle DTA qualificate con le DTA nette iscritte in bilancio, ovvero per ciascun periodo d’imposta nel quale si manifestano i *reversal* delle sottostanti differenze temporanee, atteso che la compensazione tra DTA e DTL viene effettuata tra quelle relative alla medesima imposta che abbiano lo stesso esercizio di scadenza.

Al riguardo, sembra senz’altro preferibile che il confronto venga effettuato per masse, quanto meno per esigenze di semplicità e gestibilità del sistema.

Naturalmente, la conversione delle DTA in credito d'imposta comporta l'indeducibilità dei componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate che ne siano state oggetto. Il comma 56 dispone al riguardo che: "*con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma*".

Per il caso di trasformazione parziale delle complessive DTA qualificate, la circolare n. 37/E chiarisce che devono essere annullate prioritariamente le variazioni in diminuzione a scadenza più prossima, per un ammontare a cui corrisponda un'imposta pari alle DTA trasformate, qualunque sia l'*asset* cui si riferiscono o la disposizione fiscale che le abbia generate.

La precisazione dell'Agenzia potrebbe indurre a confrontare il credito derivante dalla trasformazione delle DTA con l'aggravio di imposta derivante dall'annullamento delle variazioni in diminuzione, tenendo conto, pertanto, anche di eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota intercorsi tra l'appostazione in bilancio delle DTA e la loro conversione, o addirittura *post* conversione.

Tuttavia, tale criterio, oltre ad essere molto complesso da gestire, sarebbe chiaramente in contrasto con il comma 56, che stabilendo l'indeducibilità dei "*... componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ...*" evoca la necessità di una connessione specifica tra componenti negativi da neutralizzare e DTA trasformate. Su tali presupposti, si ritiene che la quantificazione delle variazioni da annullare debba essere cristallizzata al momento in cui viene operata la trasformazione, senza la necessità di inseguire successivamente gli effettivi (impliciti) recuperi di imposta, determinati sulla base delle aliquote *pro tempore* vigenti.

In tal senso, depone peraltro il chiarimento fornito dall'Agenzia delle entrate in relazione ai criteri da seguire per il caso di cessione dell'*asset* (avviamento o altro *intangibile* che presenti disallineamenti tra valori contabili e fiscali), secondo il quale l'annullamento di variazioni in diminuzione dei periodi d'imposta successivi, che consegue alla trasformazione delle DTA, comporta una corrispondente riduzione del

valore fiscale dell'*asset* sottostante, da considerare in sede di realizzo (cfr. circolare 37/E cit., nonché, *infra*, il par. 5). E' evidente, infatti, potendo la cessione dell'*asset* verificarsi in qualunque momento, che la riduzione del valore fiscale prevista dall'Agenzia può essere solo istantanea, verificandosi al momento della conversione, e definitiva.

D'altra parte, ragionare in termini di imposta corrispondente *ex post* alle DTA trasformate, potrebbe determinare conseguenze anomale in presenza di drastiche riduzioni di aliquota, fino a non consentire un recupero integrale dell'imposta.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui, in sede di approvazione del bilancio del 2013, sia convertita la totalità delle DTA IRES di una società, pari a 2.750 euro e relative a 10.000 euro di rettifiche di crediti deducibili nei quattro periodi d'imposta successivi (2.500 ogni anno). Se l'aliquota fosse raddoppiata nel 2014, al fine di annullare variazioni in diminuzione corrispondenti a 2.750 euro verrebbero neutralizzati componenti negativi pari a 2.500 euro per i primi due anni (complessivamente, componenti negativi per 5.000, che al 55% danno un risparmio d'imposta pari a 2.750 euro), e poi null'altro. Se invece l'aliquota fosse dimezzata nel 2014, potrebbero al massimo essere neutralizzati componenti negativi pari a 10.000 euro, che al 12,75% danno un risparmio d'imposta di soli 1.275, senza che risulti possibile il recupero integrale dell'imposta.

Coerentemente con il dettato normativo (che fa riferimento ai componenti negativi "*corrispondenti*" alle DTA trasformate), inoltre, ancorché da effettuare al momento della conversione, la predetta quantificazione deve essere svolta sulla base delle aliquote insite nella concreta determinazione delle DTA convertite (il cui utilizzo sia conforme ai principi contabili di riferimento), senza tener conto nemmeno di eventuali differenze di aliquota, rispetto a quelle considerate in bilancio, che si siano manifestate prima della conversione.

Un caso particolare, che pure può verificarsi, è quello in cui le DTA iscritte in bilancio scaturiscano dall'applicazione di differenti aliquote d'imposta, in relazione a discipline che prevedano aliquote variabili nel tempo o nello spazio (com'è il caso dell'IRAP). In tale evenienza, l'allocazione delle DTA convertite alle variazioni in diminuzione sottostanti deve necessariamente seguire criteri di ripartizione

proporzionale. Un ragionevole criterio di quantificazione delle variazioni in diminuzione da annullare in corrispondenza di ciascuna aliquota potrebbe essere quello di applicare a ciascuna categoria di variazioni in diminuzione (distinte per aliquota) il rapporto tra le DTA convertite e quelle complessive *ante* conversione.

Sulla base di quanto precede, si deve ritenere anche che le variazioni in diminuzione da annullare siano solo quelle che hanno determinato il presupposto per l'iscrizione delle DTA oggetto di trasformazione, senza tener conto di componenti negativi i cui presupposti si siano manifestati in esercizi successivi, ma che possano rilevare fiscalmente in periodi precedenti a quelli di manifestazione temporale delle variazioni in primo luogo annullate.

Riprendendo l'esempio precedente - avente ad oggetto la conversione, in sede di approvazione del bilancio 2013, di DTA IRES per 2.750 euro in relazione a 10.000 euro di rettifiche su crediti deducibili nei quattro periodi d'imposta successivi - la ripresa in aumento nel 2014 di ulteriori rettifiche per 10.000 euro (sempre deducibili nei quattro esercizi successivi in quote annuali da 2.500 euro) non comporterebbe una rideterminazione *ex post* delle variazioni da annullare (da individuare assumendo quelle con *reversal* più prossimi), dovendo l'indeducibilità operare solo con riguardo alle differenze temporanee con riferimento alle quali le DTA convertite siano state originariamente iscritte.

3.2. Conversione delle DTA in presenza di perdite fiscali

L'impianto iniziale della conversione delle DTA in crediti non rispondeva completamente all'obiettivo del legislatore perché, pur in assenza di perdite contabili, le attività per imposte anticipate potevano comunque restare poste illiquide. Ciò si verificava quando, per la concreta situazione fiscale della società, i *reversal* delle differenze temporanee sottostanti alle attività per imposte anticipate aumentavano solo la perdita fiscale, non consentendo quindi un recupero attuale d'imposta. Infatti, la perdita fiscale IRES, in quanto suscettibile di riporto a nuovo, costituisce a sua volta presupposto per l'iscrizione di nuove DTA solo a condizione che sia previsto il conseguimento di redditi futuri capienti.

L'art. 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha posto rimedio a tale inconveniente introducendo nell'art. 2 del D.L. n. 225/2010 una disposizione, *sub* comma 56-*bis*, che ha esteso l'operatività della conversione anche al caso in cui la società chiuda il risultato fiscale in perdita IRES, stabilendo un presupposto di conversione aggiuntivo e integrativo, che risulta idoneo ad assicurare il recupero delle imposte anticipate qualificate in ogni situazione, indipendentemente dalla redditività futura dell'impresa ⁽⁹⁾.

Tale comma 56-*bis* dispone che: *"la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi ... e derivante dalla deduzione di componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata in crediti d'imposta"*.

La convertibilità delle imposte anticipate relative a perdite fiscali che siano determinate da differenze temporanee qualificate si configura infatti quale sufficiente presupposto per l'iscrizione in bilancio delle imposte anticipate qualificate, rendendo implicitamente superato il *test* previsto dai principi contabili in ordine alla concretezza delle prospettive future di recupero. Tale impostazione trova peraltro conferma nel documento congiunto Banca d'Italia, Consob e ISVAP n. 5 del 15 maggio 2012, relativo al trattamento contabile delle imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta in base alla disciplina in esame.

Questa ipotesi di trasformazione - che riguarda le DTA iscritte a fronte di una perdita fiscale rilevante ai sensi dell'art. 84 TUIR - può cumularsi per ogni esercizio a quella prevista dai commi 55 e 56 (trasformazione in presenza di perdite contabili), se nel medesimo esercizio la società chiude in perdita sia contabile che fiscale.

L'Agenzia delle entrate ha interpretato la disposizione del comma 56-*bis* in modo coerente alla finalità delle disposizioni in esame (quella, cioè, di facilitare la liquidità

⁹ Lo stesso art. 9 del D.L. n. 201/2011 ha inoltre inserito nell'art. 2 del D.L. n. 225/2010 il comma 56-*ter*, che prevede l'applicazione della disciplina in esame (trasformazione in caso di perdita contabile e/o fiscale) anche con riferimento ai bilanci di liquidazione volontaria o relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferibili all'amministrazione straordinaria o alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Il comma 56-*ter* disciplina inoltre i criteri di trasformazione in crediti nel caso in cui il bilancio finale per cessazione di attività, dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa evidenzia un patrimonio netto positivo. In tal caso, è trasformato in credito d'imposta l'intero ammontare di attività per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56.

delle attività per imposte anticipate). Con la citata circolare n. 37/E, è stato infatti ritenuto che, al fine di individuare la parte di perdita fiscale rilevante ai fini della conversione, l'importo della perdita, pur rappresentando il risultato di una serie di fattori, debba essere attribuito alle variazioni in diminuzione qualificate fino a concorrenza delle stesse. Ciò permette di conferire assoluta certezza alla liquidità delle DTA riversate nell'esercizio. Ovviamente, la trasformazione della perdita fiscale in credito d'imposta ne comporta l'utilizzo fino a concorrenza, precludendone corrispondentemente il riporto in avanti.

La circolare n. 37/E ha inoltre fornito importanti chiarimenti applicativi in merito alla trasformazione delle DTA nel caso in cui l'impresa partecipi a un consolidato fiscale, ritenendo che la conversione *ex* comma 56-*bis* operi a livello di singola società, consolidante o consolidata, nel rispetto delle condizioni poste dalla norma. A maggior ragione, tale precisazione deve ritenersi valida anche per la conversione delle DTA *ex* comma 55.

Con riguardo alla trasformazione ai sensi del comma 56-*bis*, l'Agenzia ha chiarito inoltre che la parte di DTA destinata a trasformarsi in credito d'imposta con la successiva presentazione della dichiarazione dei redditi rimane iscritta come tale nel bilancio della società fino al momento dell'effettiva conversione ⁽¹⁰⁾. Pertanto, la perdita trasferibile al consolidato deve essere ridotta dell'importo corrispondente alle DTA trasformate.

La stessa circolare n. 37/E prende in considerazione anche l'ipotesi in cui la consolidante, *"tenuto conto degli accordi di consolidamento, abbia monetizzato alla consolidata il beneficio fiscale riferibile alla perdita trasferita al consolidato e, poiché non utilizzata, abbia iscritto nel proprio bilancio DTA su tale perdita"*. In tal caso, nei confronti delle DTA monetizzate presso la consolidante, la trasformazione di cui al citato comma 56-*bis* non opera. L'Agenzia lascia quindi intendere che ciascuna società partecipante al consolidato avrebbe la facoltà di trasferire alla *fiscal unit* l'intera perdita fiscale (comprensiva della quota che avrebbe potuto trasformare in credito), ferma restando comunque l'impossibilità per la consolidante di operare sulla perdita, una volta acquisita, la trasformazione *ex* comma 56-*bis*.

¹⁰ Cfr. anche il citato documento n. 5 del 15 maggio 2012, emanato da Banca d'Italia, Consob e ISVAP, in materia di *"Trattamento contabile delle imposte anticipate derivante dalla Legge 214/2011"*.

Tale precisazione - relativa all'ipotesi di monetizzazione della perdita trasferita al consolidato - dovrebbe valere anche per i soggetti che hanno l'obbligo di operare la conversione delle DTA (enti creditizi e finanziari), atteso che entrambe le poste (il credito d'imposta da trasformazione di DTA e la monetizzazione della perdita trasferita al consolidato) ⁽¹¹⁾ hanno la stessa funzione ai fini della dotazione patrimoniale rilevante nell'ambito delle regole di vigilanza prudenziale previste dall'Accordo di Basilea.

4. La convertibilità delle DTA IRAP

Come si è visto, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 37/E lasciavano comunque in ombra taluni significativi profili della disciplina della trasformazione; tra questi, il più rilevante concerneva la convertibilità in crediti d'imposta delle DTA che le imprese iscrivono in bilancio in relazione alle differenze temporanee IRAP.

In particolare, si tratta delle DTA IRAP iscritte a fronte delle quote di ammortamento e delle svalutazioni non dedotte relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali e, da parte degli enti creditizi e finanziari, quelle iscritte a fronte delle svalutazioni dei crediti imputate a conto economico negli esercizi precedenti al 2013 (ossia prima che le predette svalutazioni risultassero deducibili dal valore della produzione imponibile, secondo quanto previsto dal comma 158 della Legge) ⁽¹²⁾, ove fosse stata programmata la successiva cessione del credito.

In tale ultimo caso, infatti, l'utile o la perdita da cessione rilevanti ai fini IRAP (in ragione dell'imputazione alla voce 100 del conto economico, inclusa nel margine di intermediazione) avrebbero dovuto essere comunque calcolati (sulla base della disciplina IRAP scaturita dalla riforma di fine 2007) con riguardo all'originario valore del credito (non ridotto dalla svalutazione, confluita nella voce 130 del conto economico - estranea al margine di intermediazione, e quindi estranea all'IRAP -), comportando quindi il recupero della svalutazione originariamente rilevata in

¹¹ L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 37/E, ipotizza la monetizzazione della perdita anche nel caso in cui la consolidante non la utilizzi nello stesso esercizio (cfr. par. 2.2., ultimo periodo).

¹² Applicabile a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

bilancio; conseguentemente, se la cessione del credito fosse stata programmata in un esercizio anteriore a quello di perfezionamento dell'operazione traslativa, l'impresa avrebbe potuto iscriverne DTA fino a concorrenza della minore IRAP derivante dalla futura deducibilità delle pregresse svalutazioni ⁽¹³⁾.

Sulla convertibilità in credito d'imposta delle DTA IRAP, l'ABI, nella circolare 19 dicembre 2012, n. 11, aveva sostenuto una posizione favorevole, sulla base di varie argomentazioni, mentre l'Assonime aveva ritenuto più problematico pervenire a tale conclusione (cfr. circolare n. 33 del 5 novembre 2013).

L'Agenzia delle entrate, nella citata circolare n. 37/E, non affrontava direttamente il problema, ma sembrava implicitamente escludere la possibilità di trasformare in crediti d'imposta anche le DTA IRAP. Infatti, nonostante il calcolo della stima di gettito operato nella relazione tecnica della originaria disciplina di trasformazione includesse le DTA totali, relative quindi sia alle imposte sui redditi sia all'IRAP, negli esempi formulati la circolare si riferisce esclusivamente all'IRES. Peraltro, non va sottovalutato il fatto che l'art. 2, comma 55, del D.L. n. 255/2010 faceva riferimento alle imposte anticipate derivanti da *"componenti negativi ... deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi"*.

La Legge interviene ora sulla questione estendendo alle DTA IRAP la trasformazione in crediti di imposta, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Posto che tale decorrenza sembra escludere la possibilità di attribuire alla norma portata interpretativa, per i soggetti che nel passato abbiano operato la trasformazione delle DTA IRAP *ex* comma 55 e utilizzato il relativo credito d'imposta, anticipando in sostanza il risparmio fiscale che sarebbe derivato dalla gestione ordinaria delle poste deducibili in periodi d'imposta successivi, si pone il problema di porre rimedio ai comportamenti già adottati. Tenuto conto che

¹³ Tale impostazione sembra peraltro compatibile con il nuovo regime delle svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela introdotto dal comma 158 della Legge anche qualora si ritenga che, come da noi sostenuto (cfr. la nostra circolare n. 2 del 26 febbraio 2014), il valore fiscale di ingresso sia quello di libro alla chiusura dell'esercizio 2012. In tal caso, infatti, in relazione alle svalutazioni imputate a conto economico prima del 2013, continuerebbero comunque ad applicarsi le regole precedenti, che consentivano la deduzione delle svalutazioni pregresse nel caso di cessione del credito.

l'applicazione anticipata, cioè prima del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, sarebbe stata indotta anche dalla relazione tecnica dell'originaria disciplina, in assenza di un intervento legislativo *ad hoc* è auspicabile che l'Agenzia preveda possibilità di correzione senza l'applicazione di sanzioni.

Gli interventi operati dalla Legge sull'impianto della normativa in esame sono due: il primo nell'ambito del comma 55, che disciplina la trasformazione delle DTA in presenza di perdite contabili, e il secondo mediante l'introduzione di una specifica disposizione - il comma 56-bis.1 - volta a disciplinare la trasformazione delle DTA IRAP quando il risultato della produzione netta sia negativo.

Nel comma 55, viene in primo luogo introdotto un coordinamento tecnico della trasformazione delle DTA IRES con la nuova disciplina dell'art. 106, comma 3, TUIR introdotta dal comma 160 della stessa Legge (cfr. nostra circolare n. 2/2014), che ora ricomprende nel suo ambito anche le perdite su crediti diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso: il riferimento alle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative a svalutazioni crediti viene pertanto esteso a quelle relative alle *"perdite"*. Tale adeguamento era evidentemente necessario, tenuto conto che la deducibilità rateizzata prevista dal predetto comma 3, ora stabilita su un orizzonte temporale di soli cinque periodi d'imposta ma estesa alle perdite, comporta l'appostazione di DTA anche in relazione a queste ultime.

Nello stesso comma 55, la trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, precedentemente prevista solo per le svalutazioni dei crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile IRES, viene ora estesa *"alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*. Secondo quanto già detto in precedenza, queste ultime disposizioni - che stabiliscono la deducibilità IRAP rateizzata (sempre in cinque periodi d'imposta) delle rettifiche di valore nette sui crediti verso la clientela delle banche e delle società finanziarie, nonché sui crediti verso gli assicurati delle imprese di assicurazione - sono state introdotte dalla stessa Legge, *sub* comma 158.

Viene infine stabilito che la trasformazione riguarda anche le attività per imposte anticipate relative all'avviamento e alle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi "e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

4.1. Conversione delle DTA IRAP in presenza di perdite di bilancio

Dalla lettura del comma 55, come integrato dalle disposizioni testé riportate, emerge quindi che, nel caso in cui si manifesti una perdita di esercizio, sono trasformate in credito di imposta le DTA IRAP, iscritte nel bilancio della società, riferite a due tipologie di componenti negativi:

- a. rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte ai fini del valore della produzione netta ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. c-bis), e 7, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 446/1997;
- b. componenti negativi relativi all'avviamento e alle altre attività immateriali, deducibili in più periodi d'imposta ai fini del valore della produzione netta.

L'ambito oggettivo delle DTA IRAP qualificate, poiché suscettibili di conversione, risulta quindi definito in modo piuttosto chiaro: oltre a quelle relative all'avviamento e ad altri *intangibile*, vi sono comprese le imposte anticipate, relative a rettifiche su crediti, che derivino dall'applicazione delle lettere c-bis) e b-bis) degli articoli (rispettivamente) 6 e 7 del decreto IRAP (dai quali scaturisce la deducibilità differita dei quattro quinti di tali rettifiche). Ciò dovrebbe implicare l'irrilevanza, ai fini della trasformazione, delle DTA che banche e società finanziarie abbiano iscritto in bilancio sulla base della previgente disciplina IRAP delle rettifiche su crediti, in relazione a operazioni di realizzo programmate, trattandosi di DTA iscritte su presupposti differenti da quelli ora contemplati dal comma 55, basati sulla ricomprensione della voce 100 (che accoglie le perdite da cessione di crediti) nel margine di intermediazione e sul principio di correlazione. Tali DTA, secondo quanto chiarito anche nella nostra circolare n. 2/2014, in materia di perdite su crediti, potranno essere recuperate sulla base dei "vecchi" criteri IRAP, potendo le sottostanti rettifiche continuare a concorrere alla determinazione del valore della produzione in sede di cessione dei crediti.

Per quanto riguarda la determinazione delle DTA convertibili, applicandosi gli stessi criteri previsti per la conversione delle DTA IRES, la trasformazione delle DTA IRAP deve avere ad oggetto un importo pari al prodotto, da effettuarsi sulla base del medesimo bilancio approvato, tra:

- la perdita di esercizio, e
- il rapporto tra le attività per imposte anticipate IRAP indicate al comma 55 e la somma del capitale sociale e delle riserve.

Il che equivale a dire che le imposte anticipate (sia IRES che IRAP) sono trasformate in credito d'imposta in base al rapporto tra la perdita di esercizio e la somma del capitale sociale e delle riserve; rapporto che è quindi il medesimo per la trasformazione sia delle DTA IRES che delle DTA IRAP.

Tuttavia, la norma non specifica se il credito derivante dalla trasformazione delle DTA IRES e delle DTA IRAP debba essere gestito separatamente per ciascuna delle due imposte o costituisca piuttosto una massa unitaria, da imputare alle DTA senza distinzione di imposta.

A un primo esame, potrebbe ritenersi che, al fine di determinare l'ammontare di imposte anticipate (IRES e IRAP) complessivamente trasformabile, si possa indifferentemente applicare il predetto rapporto (tra perdita di esercizio e capitale più riserve) all'ammontare complessivo delle imposte anticipate (IRES e IRAP), oppure determinarlo separatamente e sommare poi i crediti da convertire.

Tale conclusione può tuttavia risultare non coerente con l'orientamento dell'Agenzia di considerare trasformabile in credito il solo ammontare di imposte anticipate qualificate che trova capienza nelle DTA nette ⁽¹⁴⁾, quando le DTA nette "iscritte in bilancio" eccedano quelle qualificate ai fini di una sola delle due imposte. In tale evenienza, l'approccio unitario consentirebbe la conversione di DTA qualificate

¹⁴ "Qualora queste [DTA] risultino compensate con eventuali imposte differite passive, ovvero svalutate per motivi prudenziali, l'importo da considerare ai fini del calcolo delle DTA che si trasformano in credito d'imposta è comunque quello risultante dalla suddetta voce dell'attivo dello stato patrimoniale" (circolare n. 37/E, p. 2.1.).

relative a una delle due imposte che trovino capienza non solo nelle DTA nette relative alla medesima imposta, ma anche nelle DTA nette relative all'altra.

Per meglio comprendere tale affermazione, si consideri il seguente esempio.

Prospetto DTA iscritte in bilancio	
DTA nette IRES	1.000
DTA nette IRAP	300
DTA qualificate IRES	1.200
DTA qualificate IRAP	100
Rapporto di conversione	50%

Secondo l'approccio unitario, sarebbe necessario confrontare le DTA nette complessive, pari a 1.300, con le DTA qualificate complessive, ugualmente pari a 1.300. Queste ultime troverebbero integrale capienza nelle DTA nette e potrebbero essere tutte convertite al 50%, determinando il riconoscimento di un credito d'imposta pari a 650.

Secondo l'approccio separato, invece, le DTA qualificate IRES, pari a 1.200, rileverebbero ai fini della conversione nei limiti delle DTA IRES nette di 1.000, dando quindi origine a un credito d'imposta di 500 in base al rapporto di conversione del 50%. Le DTA qualificate IRAP di 100, integralmente capienti nel corrispondente ammontare di DTA nette (300), farebbero scaturire un credito d'imposta di 50. La sommatoria dei due separati crediti d'imposta darebbe un risultato di 550, inferiore a quello di 650 conseguibile seguendo l'approccio unitario.

Un'ulteriore differenza fra trattamento separato o unitario delle DTA IRES e IRAP può emergere in sede di neutralizzazione delle variazioni in diminuzione (in misura corrispondente alle DTA trasformate), secondo quanto previsto dal comma 56 ⁽¹⁵⁾. Considerato quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 37/E, secondo cui devono essere annullate prioritariamente le variazioni in diminuzione a scadenza più prossima, qualunque sia l'asset cui si riferiscono o la disposizione fiscale

¹⁵ Per effetto del comma 56, che rimane invariato, "con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi [n.d.r.: anche quelli relativi all'IRAP, a seguito dell'integrazione del comma 55] corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate ai sensi del presente comma".

che le abbia generate, nelle due diverse ipotesi potrebbe variare la collocazione temporale delle variazioni in diminuzione da annullare.

Anche in questo caso può essere di ausilio un esempio.

Prospetto DTA iscritte in bilancio		
DTA IRES	1.000	relative a componenti negativi deducibili linearmente in 5 anni
DTA IRAP	300	relative a componenti negativi deducibili linearmente in 2 anni
Totale DTA convertibili 1.300		
aliquota IRES	27,5%	
aliquota IRAP	4,0%	
rapporto di conversione	50%	

Nella prima ipotesi (trattamento separato), ogni porzione di credito d'imposta sarà determinata applicando a ciascuna tipologia di DTA (IRES e IRAP) il rapporto tra la perdita di esercizio e la somma del capitale sociale e delle riserve. Si avrà quindi:

DTA IRES convertibili	500
DTA IRAP convertibili	150

Occorrerà a questo punto intervenire separatamente sulle variazioni in diminuzione relative alle DTA IRES e IRAP e individuare le poste che dovranno essere annullate, a partire da quelle con scadenza più prossima, fino a concorrenza dell'imponibile corrispondente alle DTA trasformate.

Anno	DTA		Variazioni in diminuzione	
	Ires	Irap	Ires	Irap
1	- 100	- 75	- 363,6	- 1.875
2	- 100	- 75	- 363,6	- 1.875
3	- 100		- 363,6	
4	- 100		- 363,6	
5	- 100		- 363,6	

Nel secondo caso (trattamento unitario), il credito trasformato, determinato in una massa indistinta pari a 650, verrebbe *imputato* alle DTA IRES e alle DTA IRAP avendo riguardo alle variazioni in diminuzione a scadenza più prossima, qualunque sia l'*asset* cui si riferiscono o la disposizione fiscale o l'imposta (IRES o IRAP) che le abbia generate.

Anno	DTA		Variazioni in diminuzione	
	Ires	Irap	Ires	Irap
1	- 100	- 75	- 363,6	- 1.875
2	- 100	- 75	- 363,6	- 1.875
3	- 100	- 75	- 363,6	- 1.875
4	- 100	- 75	- 363,6	- 1.875
5				

Risulta evidente che questa seconda impostazione, basata sul trattamento unitario delle DTA IRES e IRAP ai fini dell'annullamento delle variazioni in diminuzione che sarebbero risultate deducibili in assenza di trasformazione, accelera i tempi del recupero fiscale anticipando la collocazione temporale dei componenti negativi neutralizzati.

Non sembra di poter rinvenire argomenti decisivi a favore dell'uno o dell'altro approccio, anche se il trattamento unitario delle DTA potrebbe risultare di non semplice gestione. E' comunque certamente opportuno che, al riguardo, si pronunci tempestivamente l'Agenzia delle entrate, al fine di risolvere un'incertezza che potrebbe risultare particolarmente penalizzante, in un modo o nell'altro, alla luce della pretesa obbligatorietà della conversione.

4.2. Conversione delle DTA in presenza di valore della produzione negativo

Oltre ad aver esteso alle DTA IRAP la disciplina del comma 55, secondo quanto si è visto finora, la Legge replica ai fini IRAP la disposizione relativa alla trasformazione in crediti di imposta delle DTA IRES (art. 2, comma 56-*bis*, D.L. n. 225/2010), con gli adattamenti dovuti al fatto che un valore della produzione negativo non può essere portato a compensazione degli imponibili degli esercizi successivi.

L'art. 1, comma 168, della Legge inserisce quindi nell'art. 2 del D.L. n. 225/2010 il comma 56-bis.1, secondo cui: *"Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma"*.

In sostanza, quella accordata con il comma 56-bis.1, sempre con l'obiettivo di rendere liquide le DTA iscritte sulle differenze temporanee sottostanti (IRAP, in questo caso), è una vera e propria agevolazione, consentendosi l'utilizzo dell'imposta latente negli imponibili negativi che, ordinariamente, sarebbe stata perduta (a differenza di quanto si verifica nella trasformazione delle DTA su perdite fiscali IRES, dove il credito d'imposta anticipa e rende certo il risparmio di imposta che sarebbe stato comunque conseguibile negli esercizi successivi, in dipendenza del riporto delle perdite).

La convertibilità delle DTA relative a un valore della produzione negativo, non altrimenti utilizzabile, rende evidente come la trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate poco si presti a essere posta in termini di facoltatività o obbligatorietà. In questo caso più che mai, infatti, è chiaro che l'interesse dell'impresa bancaria o finanziaria sarebbe quello di convertire tutto quanto sia possibile, compatibilmente con le norme, al punto da rendere (specie in tale fattispecie) inconfigurabili conseguenze sanzionatorie che discendano dalla violazione della (pretesa) obbligatorietà.

Per quanto riguarda il meccanismo applicativo, la formulazione del comma 56-bis.1 sembra implicare che il valore della produzione negativo rilevante ai fini della conversione sia quello che scaturisce da componenti negativi in relazione ai quali erano state appostate DTA, presumibilmente nei bilanci di esercizi precedenti. Secondo tale ricostruzione, le DTA convertibili sarebbero quelle riversate nell'esercizio senza aver determinato risparmi fiscali, in conseguenza del segno negativo della base imponibile IRAP. Nell'economia della trasformazione in crediti d'imposta, secondo tale approccio, non sarebbe neppure indispensabile che risultino

iscritte DTA nel bilancio dell'esercizio che abbia espresso il valore della produzione negativo (e comunque, "filosoficamente", si tratterebbe semmai di mantenere iscritte in bilancio le DTA relative ai *reversal* confluiti nel risultato di periodo negativo, in attesa della loro trasformazione in crediti d'imposta nel successivo momento di presentazione della dichiarazione dei redditi).

In sostanza, in una prospettiva interpretativa letterale, se a formare un valore della produzione negativo hanno concorso i *reversal* di differenze temporanee rilevanti ai fini del regime di conversione in esame (*reversal* "qualificati"), in relazione ai quali siano state iscritte DTA, il valore della produzione netta negativo dovrebbe considerarsi generato dalle DTA utilizzate, fino a concorrenza del loro valore di iscrizione in bilancio, e la "monetizzazione" di tali DTA avverrebbe in forma di crediti d'imposta.

Un altro possibile approccio ricostruttivo rinviene nel valore della produzione negativo il presupposto della iscrizione e trasformazione di DTA, nella misura in cui tale valore negativo derivi da variazioni in diminuzione qualificate - perché relative a *intangibile* o rettifiche su crediti (nel caso di soggetti finanziari o assicurazioni) derivanti dal differimento di componenti negativi di precedenti esercizi o da disallineamenti nel valore contabile e fiscale degli *asset* -. Secondo questa prospettiva, sarebbe necessario iscrivere nel bilancio dell'esercizio interessato le DTA sull'imponibile IRAP negativo che siano suscettibili di conversione.

A regime, le due diverse interpretazioni non dovrebbero comportare sostanziali differenze. L'esistenza del comma 56-bis.1 dovrebbe consentire *sempre* l'iscrizione di DTA in relazione alle differenze temporanee qualificate, di modo che risulterebbe in concreto indifferente convertire quelle, iscritte nel bilancio dell'esercizio precedente rispetto a quello di riferimento, oppure DTA iscritte in relazione al valore della produzione negativo che si prevede di registrare per l'esercizio corrente. Gli effetti dei due diversi approcci potrebbero invece divergere in termini di diritto transitorio.

Infatti, se si aderisse alla prima tesi (che la conversione riguarda le DTA "riversate" nell'imponibile negativo dell'esercizio di riferimento), potrebbero risultare pregiudicate le possibilità di conversione quando, per il periodo d'imposta 2013, sia registrato un valore della produzione negativo che derivi da *reversal* di differenze

temporanee qualificate in relazione alle quali non siano state iscritte DTA nel bilancio 2012.

La prima tesi sembra quella più compatibile con la *ratio* (oltre che con la formulazione) del comma 56-*bis.1*, essendo incentrata sulla possibilità di rendere sempre liquide - e, su tale presupposto, anche sempre iscrivibili - le DTA relative alle differenze temporanee qualificate. La seconda appare invece più corretta sul piano equitativo, risultando idonea a evitare discriminazioni di trattamento (sostanziali, in questo caso) tra i contribuenti, in presenza di un valore della produzione negativo 2013, sulla base di un presupposto meramente contabile, costituito dalla precedente iscrizione di DTA.

Per meglio comprendere la relazione esistente tra i meccanismi applicativi del comma 55 e del comma 56-*bis.1*, si consideri il seguente esempio.

Si ipotizzi il caso di una banca che abbia iscritto nel bilancio dell'esercizio 2013 attività per imposte anticipate IRAP pari a 48 (aliquota del 4% applicata a 1.200 di costi a deducibilità differita), relative ai quattro quinti delle rettifiche su crediti verso la clientela imputate a conto economico in tale esercizio, e che non abbia iscritto in bilancio altre DTA. Si ipotizzi inoltre che il rapporto tra la perdita contabile dell'esercizio e il patrimonio netto sia pari al 50%.

In base al comma 55, la metà delle DTA IRAP, cioè 24, si trasforma in credito d'imposta a decorrere dalla data di approvazione del bilancio (ad es., nel mese di aprile 2014).

Per effetto del comma 56, saranno neutralizzate le variazioni in diminuzione relative a tali poste (rettifiche dei crediti) che si sarebbero manifestate nelle dichiarazioni IRAP degli esercizi 2014 e 2015, pari a 300 annui, in quanto utilizzate nella conversione delle DTA in credito d'imposta, e nei rispettivi bilanci le DTA IRAP resteranno iscritte per l'importo di 24.

Nell'esercizio 2016, la terza quota annuale delle DTA IRAP iscritte nel bilancio 2013 (pari a 12) viene riversata a conto economico. Tuttavia, se il valore della produzione registrato per l'esercizio 2016 risulta negativo, ad esempio per 200, l'IRAP relativa a

tale importo, pari a 8, essendo inferiore al *reversal* di 300 è trasformata per intero in credito d'imposta.

Riassumendo, si avrà:

dic. 2013	apr. 2014	dic. 2014	dic. 2015	dic. 2016	set. 2017
DTA 48	credito 24	DTA 24	DTA 24	DTA 12 + 8	credito 8

Merita infine di essere rilevato che, nella misura in cui le DTA IRAP derivano da componenti negativi a deducibilità differita ai fini del tributo regionale (quali sono, ad es., i quattro quinti delle rettifiche su crediti dell'esercizio degli enti creditizi e finanziari), potrebbe manifestarsi un'anomalia sotto il profilo dell'IRES: per il periodo d'imposta in cui la deducibilità IRAP di componenti negativi qualificati sarà rinviata, infatti, risulterà dovuta e corrisposta una maggiore imposta, deducibile per il 10% ai fini dell'IRES, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 185/2008; se, negli esercizi in cui tali componenti negativi si renderanno deducibili, il valore della produzione risultasse negativo, tale deducibilità non comporterebbe né una riduzione di IRAP dovuta, né il conseguente maleficio ai fini IRES (per effetto del minor ammontare deducibile ai fini di tale imposta). Tuttavia, sarebbe comunque conseguibile un beneficio equivalente, rappresentato dalla conversione delle relative DTA, dal quale, tuttavia, non derivano effetti negativi ai fini dell'IRES.

Come già menzionato, le disposizioni in esame si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (cfr. comma 171 della Legge). Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, ciò comporta che: *i*) in presenza di perdita d'esercizio, la prima trasformazione di DTA IRAP decorrerà dalla data di approvazione del bilancio relativo al 2013; *ii*) in presenza di valore della produzione negativo, la prima trasformazione decorrerà dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2013.

In ogni caso, tra i *reversal* che possono alimentare un valore della produzione netta negativo per il 2013, e sono pertanto suscettibili di trasformazione in crediti di imposta, non vi possono essere quelli relativi al nuovo regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti. Infatti, tenuto conto che detto regime decorre dal

periodo d'imposta 2013, i relativi *reversal* potranno concorrere a formare il valore della produzione non prima del 2014.

5. Cessione degli *asset* e *recapture*

Mentre, per quanto concerne i crediti, la deduzione delle rettifiche di valore in più periodi d'imposta non comporta disallineamenti del valore fiscale rispetto a quello di bilancio, e pertanto la trasformazione di DTA in credito d'imposta non produce effetti sul valore fiscale, *“con riguardo all'avviamento e alle altre attività immateriali, la trasformazione di DTA in credito d'imposta, con il conseguente annullamento delle variazioni in diminuzione da apportare negli esercizi successivi, riduce il valore fiscalmente rilevante delle attività e di ciò va tenuta adeguata considerazione in fase di realizzo dell'asset”* (cfr. circolare n. 37/E cit., p. 13).

Ovviamente, anche se l'Agenzia non lo specifica, quelle che rilevano ai fini della riduzione del valore fiscale dell'avviamento e delle altre attività immateriali sono solo le variazioni in diminuzione degli esercizi successivi annullate per effetto della trasformazione delle DTA in credito di imposta.

Per comprendere meglio, si ipotizzi il caso di un marchio, acquistato per 1.800 e ammortizzabile fiscalmente per 100 all'anno (oltre che, in concreto già ammortizzato per 300), che venga svalutato di 600, con iscrizione di DTA IRES pari a 165 ($600 \times 0,275$). Qualora, in ipotesi, tali DTA vengano trasformate interamente in crediti d'imposta, al fine di recuperare il credito devono essere annullate variazioni in diminuzione di 100 ogni anno (a titolo di ammortamento) per i successivi sei anni.

Se il marchio fosse ceduto dopo due anni dall'avvenuta svalutazione, per determinare la plus/minusvalenza da cessione il valore iscritto in bilancio di 900 ($1.800 - 300 - 600$) dovrebbe essere aumentato di 400, pari alle variazioni in diminuzione annullate per gli esercizi successivi.

Tale orientamento dell'Agenzia sembra implicare che le successive vicende dell'*asset* dal cui valore fiscale era scaturita l'appostazione delle DTA convertite non siano suscettibili di influenzare né l'*an* né il *quantum* del credito d'imposta derivante dalla

trasformazione, che conseguentemente resterebbe definitivamente acquisito all'impresa. Ne deriverebbero, altresì, un chiaro supporto all'interpretazione secondo cui l'importo dei *reversal* da neutralizzare si consolida sulla base della sua quantificazione iniziale, ed è quindi insensibile alle modifiche di aliquota che dovessero successivamente intervenire (cfr., *supra*, il par. 3.1.), e un ausilio per individuare il comportamento da seguire nei casi in cui, in presenza di una precedente operazione di riallineamento a pagamento, operi la cd. "recapture" in conseguenza del realizzo dell'*asset* prima del quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione ⁽¹⁶⁾.

In quest'ultima evenienza, se il credito d'imposta derivante della conversione delle DTA restasse acquisito all'impresa - e questa sembra essere la soluzione più coerente con le norme di riferimento ⁽¹⁷⁾ -, per determinare la plus/minusvalenza il costo fiscale dovrebbe essere ridotto, oltre che dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto, di tutte le variazioni in diminuzione corrispondenti alle DTA convertite in credito d'imposta (per effetto, rispettivamente, dei commi 55 e 56-*bis*, ai fini IRES, e dei commi 55 e 56-*bis*.1, ai fini IRAP) ⁽¹⁸⁾.

Diversamente, se il credito d'imposta derivante della conversione delle DTA dovesse essere restituito (per la parte già utilizzata), e annullato (per la restante parte), il costo fiscale non sarebbe ridotto anche delle variazioni in diminuzione corrispondenti alle DTA convertite.

6. Utilizzo del credito d'imposta

Il comma 57 dell'art. 2, D.L. n. 225/2010, come risultante dalle integrazioni intervenute per effetto dell'art. 9 del D.L. 201/2011 e del comma 170 della Legge, disciplina il riconoscimento e l'utilizzo del credito di imposta di cui ai commi 55, 56, 56-*bis*, 56-*bis*.1 e 56-*ter*.

¹⁶ Cfr., in particolare, la disposizione secondo la quale: "in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi" (art. 76, comma 2-*ter*, TUIR, la cui applicazione è stata estesa dall'Agenzia al riallineamento ex art. 15, comma 10, D.L. n. 185/2008, nella circolare n. 28/E del 2009).

¹⁷ Cfr. art. 176, comma 2-*ter*, TUIR.

¹⁸ Cfr. circolare ASSONIME n. 33 del 2013, nota 52.

Tale credito, che non è produttivo di interessi, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. E' inoltre previsto che esso possa essere utilizzato in compensazione, senza limiti di importo, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, ovvero ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato tali compensazioni è rimborsabile.

E' quindi ammessa la possibilità di utilizzare i crediti nascenti dalla conversione delle DTA IRES e IRAP non solo per il versamento dell'IRES e dell'IRAP, ma anche per gli altri tributi e per i contributi, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, senza che peraltro si rendano operanti i limiti previsti dall'art. 34, L. n. 388/2000, né quelli stabiliti per i crediti di natura agevolativa dall'art. 1, comma 53, L. n. 244/2007.

Nel caso di cessione del credito a società del gruppo ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, sul presupposto che le norme in esame, *"che prevedono che la cessione avvenga al valore nominale ed entro i confini del gruppo (così come definito dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973) e la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in compensazione senza limiti d'importo,...* costituiscano norma speciale solo nei confronti del soggetto che ha effettuato la trasformazione di DTA in credito d'imposta", nella circolare n. 37/E l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che esse invece non producano effetti nei confronti dell'eventuale cessionario, con riguardo al quale risulterebbe applicabile l'ordinaria normativa dei crediti d'imposta. In particolare, l'Agenzia sostiene che il cessionario possa utilizzare il credito ricevuto in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, solo nel rispetto dei limiti ordinariamente previsti.

Peraltro, secondo l'avviso dell'Agenzia, l'applicazione dell'ordinaria normativa e il fatto che nei modelli di dichiarazione i crediti in esame sono gestiti nel Quadro RU, come crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese, precluderebbe la possibilità per il cessionario di utilizzare senza limiti il credito che derivi dalla trasformazione di DTA IRES anche solo per compensare l'IRES dallo stesso dovuta (lo stesso dovrebbe valere, a questo punto, anche per la compensazione del credito derivante dalla trasformazione di DTA IRAP con l'IRAP dovuta). Tale indicazione sarebbe fondata sulla considerazione che, nel caso in esame, il credito

d'imposta derivante dalla trasformazione delle DTA non avrebbe natura di "eccedenza", rispettivamente, di IRES e di IRAP, pur trattandosi sostanzialmente di una maggiore IRES o IRAP già pagata sulle pregresse variazioni in aumento operate su crediti, avviamento e altri beni immateriali ⁽¹⁹⁾.

Il medesimo trattamento potrebbe peraltro essere ritenuto applicabile nel caso in cui la cessione del credito d'imposta derivante dalla trasformazione delle DTA operi ai fini della compensazione con l'IRES dovuta dalla consolidante. Il richiamo dell'Agenzia all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, in base al quale ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo può cedere ai fini della compensazione con l'IRES dovuta dalla consolidante i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, nonché le eccedenze d'imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, induce a ritenere che anche in tal caso sarebbero ritenuti operanti i limiti ordinari previsti dall'art. 34 della L. n. 388 del 2000 ⁽²⁰⁾.

Tale orientamento non sembra tuttavia del tutto convincente.

In primo luogo, vale la considerazione che, secondo quanto detto in precedenza, i crediti d'imposta della specie derivano nella sostanza da IRES e IRAP precedentemente assolte, e su tale presupposto dovrebbero essere quanto meno ammesse alla compensazione verticale.

In secondo luogo, per quanto attiene alle banche, le stesse motivazioni che inducono l'Agenzia a considerare la conversione obbligatoria - fondate sulla possibilità "*di garantire a determinate DTA ... una qualità patrimoniale sufficiente a evitare la deduzione delle stesse dal patrimonio di vigilanza*" - sembrano incompatibili con una soluzione interpretativa, in tema di compensazioni, che possa pregiudicare tale possibilità. Al riguardo, si consideri che l'art. 39, comma 2, del Regolamento UE n. 575/2013 condiziona la rilevanza delle DTA (ai fini delle regole di vigilanza prudenziale), tra l'altro alla possibilità, ai sensi della normativa fiscale nazionale applicabile, di "*compensare un credito d'imposta di cui alla lettera a)* (ossia un credito che derivi dalla

¹⁹ La stessa natura (di eccedenze IRES e IRAP) potrebbe essere riconosciuta ai crediti che derivano dalla trasformazione delle DTA ex artt. 10, 10-bis e 10-ter, dell'art. 15, D.L. n. 185/2008, iscritte a seguito del versamento dell'imposta sostitutiva prevista da tali norme.

²⁰ Circolare ABI n. 11 del 19 dicembre 2012, par. 2.7.

conversione automatica delle DTA; ndr) con le passività fiscali proprie o di qualsiasi altra impresa inclusa nello stesso consolidamento dell'ente per fini fiscali ai sensi della suddetta normativa ovvero di qualsiasi altra impresa soggetta a vigilanza su base consolidata".

Appare chiaro, al riguardo, che una posizione restrittiva in tema di compensazioni nell'ambito del consolidato fiscale, o comunque rispetto ai trasferimenti del credito intercorsi tra società dello stesso gruppo, potrebbe pregiudicare le stesse finalità per le quali il legislatore è reiteratamente intervenuto (da ultimo, arrivando ad ammettere la trasformazione in relazione ad un valore della produzione negativo) al fine di rendere la disciplina della trasformazione compatibile con i requisiti stabiliti dal citato Regolamento. Tali finalità, peraltro, hanno ispirato la stessa Agenzia delle entrate quando, sentita Banca d'Italia, ha riconosciuto la possibilità di cedere i crediti d'imposta, ex art. 43-ter, anche a società non appartenenti al gruppo, nelle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, con un'interpretazione apparentemente *praeter legem*.

Sembra quindi incoerente con la *ratio* della disciplina (oltre che con precedenti pronunce dell'Amministrazione) porre limitazioni all'utilizzo dei crediti in questione nell'ambito del gruppo di appartenenza - sia con riferimento al consolidato fiscale che nei confronti di cessionari che siano banche soggette a vigilanza su base consolidata -, tanto da rendere auspicabile il coinvolgimento della Banca d'Italia al fine di evitare, in futuro, anche insidiose questioni di carattere regolamentare.

In ogni caso, e per tutti i contribuenti, limitare le possibilità di utilizzo del credito da parte della *fiscal unit* sarebbe in contrasto con la *ratio* sottostante all'art. 7 del DM 9 giugno 2004, individuata dalla stessa Agenzia delle entrate nella finalità di "*attribuire al gruppo le stesse facoltà riconosciute alle singole entità legali che la compongono*". Infatti, operando la limitazione, la società consolidata si troverebbe penalizzata rispetto a un'analogia società che operi *stand alone*, in quanto, a parità di IRES dovuta, subirebbe un pregiudizio alla possibilità di compensare i propri crediti con il versamento dell'imposta (ancorché per il tramite del consolidato fiscale) e la discriminazione, paradossalmente, si manifesterebbe anche rispetto alle consolidate al primo anno di opzione congiunta, che potrebbero utilizzare i crediti in misura illimitata per versare il saldo IRES dovuto a livello individuale, salvo poi trasferire l'eccedenza al consolidato fiscale senza limiti.

Tutto ciò senza considerare il fatto che i crediti entrati nella disponibilità della *fiscal unit* attraverso l'utilizzo del quadro GN non sono nella disponibilità della consolidante (che quindi non è un "cessionario"), in quanto vincolata ad utilizzarli unicamente per il versamento dell'IRES.

Se, infine, si tiene conto che i limiti ordinariamente posti in capo alla consolidata sarebbero applicabili anche alla consolidante, l'effetto finale sarebbe quello di trasformare il consolidato fiscale da regime di favore a regime punitivo, in contrasto con le sue finalità.

Sulla base di quanto precede, andrebbe considerata quanto meno l'ipotesi di consentire alla consolidante l'utilizzo senza limitazioni di un ammontare di crediti d'imposta corrispondente all'IRES dovuta dalla consolidata (dalle cui DTA i crediti siano derivati).

Con riguardo alla tempistica della cessione e dell'utilizzo da parte del cessionario, l'Agenzia esemplifica il caso di un credito d'imposta risultante dalla trasformazione delle DTA iscritte nel bilancio 2011, approvato il 30 aprile 2012: la cessione potrà avvenire già nel modello Unico 2012 e il cessionario potrà utilizzarlo a partire dal primo giorno "del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto". Ma poiché tale credito sorge definitivamente dal 1° maggio 2012, solo da tale momento è ammessa la compensazione in capo al cessionario. Ciò a differenza di quanto dispone l'art. 5 del D.P.R. n. 542 del 1999 per le eccedenze d'imposta di cui all'art. 43-ter del D.P.R. n. 602, che consentirebbe l'utilizzo - nell'esempio in esame - a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Domenico Muratori

DM/gda/circ042014_dta